

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 19

Istituzione del premio di studi economici in memoria di Don Carlo De Cardona.

(BURC n. 61 del 3 giugno 2019)

Art. 1

(Istituzione Premio)

1. Il Consiglio regionale della Calabria istituisce il "Premio di studi economici in memoria di Don Carlo De Cardona" di seguito denominato Premio.
2. Il Premio è finalizzato a promuovere la ricerca negli ambiti degli studi economici e del terzo settore e a favorire la prosecuzione della carriera accademico-universitaria di giovani ricercatori.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il Premio consiste nel finanziamento delle spese sostenute per la pubblicazione della tesi di dottorato per i primi due classificati in graduatoria fino all'importo massimo di 5.000,00 euro per ciascun classificato per un totale massimo di 10.000,00 euro al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge.
2. Il Premio è attribuito a seguito di partecipazione al concorso bandito annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è conferito ai due dottori di ricerca classificatisi primi, che hanno conseguito il titolo a partire dall'anno 2016, purché le tesi non siano state ancora pubblicate all'atto dell'insindacabile decisione della Commissione giudicatrice.
3. Sul verso del frontespizio della pubblicazione dei due vincitori è riportata la seguente formula: «Il volume, pubblicato con il contributo del Consiglio regionale della Calabria, raccoglie la tesi vincitrice dell'edizione del "Premio di studi economici in memoria di Don Carlo De Cardona"». All'interno del volume, nella seconda pagina di copertina, sono pubblicate la foto formato tessera di Don Carlo De Cardona e una breve biografia sulla sua vita e le sue opere.
4. Le tesi di dottorato risultate vincitrici sono pubblicate su una apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale recante la dicitura: "Premio di studi economici in memoria di Don Carlo De Cardona".
5. Il Premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio regionale, la prima edizione ha luogo nell'anno 2019 e riguarda le tesi discusse a partire dall'anno 2016.

Art. 3

(Bando pubblico)

1. Per l'erogazione del premio, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale indice apposito bando pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i dottori di ricerca entro i quarant'anni che abbiano discusso la tesi di dottorato e conseguito il titolo nel periodo compreso tra il 2016 fino alla data di scadenza del bando con una tesi in diritto regionale e delle autonomie, diritto pubblico dell'economia, storia economica, economia sociale, economia politica, economia agraria e dello sviluppo territoriale, economia dell'innovazione, diritto del lavoro, sociologia del lavoro, psicologia del lavoro.
3. I risultati del concorso sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
4. Ai fini dell'erogazione del Premio, i vincitori dello stesso, entro un anno dal conferimento, presentano all'apposito Settore dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la nota di debito delle spese sostenute per la pubblicazione monografica della tesi di dottorato unitamente alla fattura quietanzata.

Art. 4

(Commissione giudicatrice)

1. La valutazione delle domande di partecipazione di tutti i dottorati che concorrono all'assegnazione del Premio di cui al comma 1 dell'articolo 2 è effettuata da un'apposita commissione di cinque membri nominata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale composta da:
 - a) un dirigente del Consiglio che la presiede;
 - b) tre docenti universitari indicati, previa intesa, dalle tre università calabresi;
 - c) una personalità del mondo della cultura calabrese notoriamente affermata e riconosciuta, indicata dalla Conferenza episcopale calabrese.
2. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono previsti rimborsi spese o indennità di alcun tipo.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 ottobre dell'anno antecedente l'assegnazione del premio.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, nel limite annuale massimo di 10.000,00 euro, si provvede con le risorse disponibili al Programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019 - 2021, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi - e allocazione al Programma 01.01 – Organi istituzionali - dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.